

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-941 del 21/02/2018
Oggetto	DPR 59 - 2013 - SOCIETA' GE.I.I. NEL COMUNE DI BONDENO - A.U.A. PER ATTIVITA' COMMERCIO CARBURANTI
Proposta	n. PDET-AMB-2018-231 del 16/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 17733/2017/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società “Gestioni Innovative Italia s.r.l.” (in sigla Ge.I.I. srl) con sede legale nel Comune di Cosenza (CS), via Mancini n. 132 ed impianto nel Comune di Bondeno, via Virgiliana n. 17 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell’attività di commercio carburanti self service, autorizzata con atto A.U.A. n. 9586 del 20.09.2013

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 31.05.2017, trasmessa dal S.U.A.P. di Bondeno ed assunta al P.G. di ARPAE il 13.06.2017 con il n. 6777, presentata al S.U.A.P. prot. n. 15816 del 01.06.2017 ed integrata in data 07.06.2017, dalla Società “Gestioni Innovative Italia s.r.l.”, nella persona di Aquino Sergio in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Cosenza (CS), via Mancini n. 132 ed impianto nel Comune di Bondeno, via Virgiliana n. 17, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell’attività di autolavaggio e bar, autorizzata con atto A.U.A. n. 9586 del 20.09.2013 a nome della ditta “Fioresi Mauro”, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Preso atto che il suddetto procedimento ha avuto inizio in data 07.06.2017;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società GE.II srl per la modifica sostanziale dell’attività, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale scarichi idrici autorizzata con l’A.U.A. sopraccitata, ed in particolare viene richiesta l’autorizzazione per lo scarico derivante dall’attività di distribuzione carburanti;
- Visto che è presente sullo stesso allaccio alla pubblica fognatura una autorizzazione allo scarico di acque reflue meteoriche di dilavamento piazzale per il distributore carburanti nello stesso sito, rilasciata dal Comune di Bondeno a ENI Rete Oil & non oil S.p.A. con atto n. 23027/2013 e scaduta in data 26.08.2017;
- Preso atto che l’A.U.A. n. 9586 del 20.09.2013 comprende solo il titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (autolavaggio) e reflue domestiche;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni (120 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

- Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

Preso atto che la Delibera Regionale sopraccitata n. 286 del 14.02.2005 al punto 8.1.1 comma III lettera A paragrafo c, nell’ambito della disciplina delle forme di controllo dello scarico di acque di prima pioggia dispone “in sede di rilascio dell’autorizzazione , l’autorità competente, se del caso, individua nell’ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, alcuni parametri ed i relativi valori limite di emissione da applicarsi ai relativi scarichi”;

- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'impianto in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. n. 9586 del 20.09.2013;

- Visto che il Comune di Bondeno aveva rilasciato alla società ENI Rete Oil & Non Oil S.p.A. l'autorizzazione allo scarico di acque reflue meteoriche n. 23027/2013, scaduta in data 26.08.2017;

- Vista la Visura Ordinaria della Camera di Commercio della società Gestioni Innovative Italia s.r.l., effettuata da ArpaE in data 25.01.2018;

- Vista la comunicazione della società Ge.I.I. srl, trasmessa dal S.U.A.P. con nota datata 16.11.2017, nella quale si informa che la la società ENI S.p.A. ha stipulato con la società Ge.I.I. un

contratto di comodato gratuito per la gestione dell'attività di distribuzione carburanti comprensivo dei locali indicati in planimetria ove si originano le acque reflue domestiche;

- Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non superamento dei limiti di emissione rumore del Legale Rappresentante della società Ge.I.I. srl, allegata alla suddetta istanza;
- Vista la documentazione integrativa della società Ge.I.I. srl, richiesta da HERA S.p.A. con nota prot. n. 76891 del 02.08.2017, trasmessa dal SUAP con nota datata 05.09.2017 (assunta al P.G. di ArpaE n. 10152 del 06.09.2017), nella quale si comunica tra l'altro, che è in corso la pratica per lo smantellamento dell'autolavaggio ed all'impianto di trattamento delle acque non si apportano modifiche tecniche;
- Vista la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, determinata dal Parere non favorevole del Servizio Ambiente del Comune di Bondeno al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue meteoriche, trasmessa dal S.U.A.P. con nota datata 05.10.2017 (assunta al P.G. di ArpaE n. 11436 del 05.10.2017), per la concomitanza di due scarichi nello stesso allaccio alla pubblica fognatura;
- Vista la proroga del termine di deposito delle osservazioni, in merito a quanto comunicato, ai sensi della L. 241/90, trasmessa dal S.U.A.P. di Bondeno con nota datata 19.10.2017 (assunta al P.G. di ArpaE n. 11973 del 20.10.2017);
- Viste le osservazioni della società Ge.I.I. srl, scritte ai sensi della L. 241/90, trasmesse dal S.U.A.P. di Bondeno con nota 16.11.2017 (assunta al P.G. di ArpaE n. 13034 del 17.11.2017), con la quale si comunica la richiesta di titolarità dello scarico costituito dalle acque meteoriche di dilavamento piazzali e reflue domestiche e si allega sia istanza di AUA, che annulla e sostituisce quanto in precedenza trasmesso, sia la comunicazione di demolizione dell'autolavaggio;

- Visto che lo scarico delle acque dei pluviali nel fosso stradale, non è soggetta a vincoli o prescrizioni derivante dal D.Lgs. 152/06 ed il loro recapito, non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Bondeno datata 04.12.2017 (assunta al P.G. di ArpaE n. 13713 del 05.12.2017), contenente il parere del Servizio Ambiente del Comune di Bondeno, espresso con nota prot. n. 34297 del 01.12.2017, relativo allo scarico in pubblica fognatura ed alla presa d'atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sopraccitata, nella quale il titolare dell'attività dichiara che durante l'esercizio dell'attività non vengono superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dalla classificazione acustica comunale. Inoltre si allega il Parere di HERA S.p.A. per lo scarico composto di acque di prima pioggia, reflui civili ed acque di seconda pioggia nella fognatura pubblica di tipo misto di via Dazio, espresso con nota prot. n. 115418 del 29.11.2017;
- Preso atto che a seguito della nostra nota (assunta al P.G. di ArpaE n. 1237 del 01.02.2018), da ditta "Fioresi Mauro" non ha manifestato nei termini indicati nella stessa, alcun dissenso al rilascio dall'A.U.A. richiesta dalla ditta Ge.I.I. srl;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno alla Società “Gestioni Innovative Italia s.r.l.”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Cosenza (CS), via Mancini n. 132 ed impianto nel Comune di Bondeno, via Virgiliana n. 17, codice fiscale e P.IVA 03296610789 per la modificata dell’attività commercio carburanti self service, autorizzata con l’A.U.A. n. 9586 del 20.09.2013

1) Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della	Comune

	Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).	
--	--	--

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura derivante dall'insediamento ubicato nel Comune di Bondeno, via Virgiliana n. 17 **di acque di prima pioggia** (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), **di acque di seconda pioggia e reflue domestiche è contrassegnato con le lettere "S1"**, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria.
2. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria.
3. Lo scarico di acque di prima pioggia deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere "PC1" (acque di prima pioggia), indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria.
4. Il pozzetto di campionamento ed ispezione, contrassegnato con le lettere "PC1" deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo, entro 90 gg dal rilascio del presente atto.
5. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
6. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara ed

all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative allo scarico, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

7. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
8. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
9. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo.

Si precisa inoltre che:

- La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.
- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare il suddetto scarico, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno, l'A.U.A. n. 9586 del 20.09.2013, adottata dalla Provincia di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Bondeno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Bondeno, che provvede al suo rilascio al richiedente ed alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Bondeno, alla società HERA S.p.A. ed alla Provincia di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Bondeno.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.